

Sunto del ricorso RG. n.9554/2020 proposto da Helpcodelife S.r.l. pendente innanzi alla Sezione I-quater del TAR Lazio Roma.-

Con ricorso notificato in data 6.7.2020, Helpcodelife S.r.l. notificava all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – INVITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, a Bioside s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, oltreché al Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso, successivamente depositato presso il TAR Lombardia – Milano (R.G. n. 1253/2020) per:

* **l’annullamento** del provvedimento da questa assunto avente ad oggetto “*agevolazioni ex Ordinanza Commissario Straordinario per l’attrazione delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 EX Art. 5 DL 17 marzo 2020 – CIT0000663 – HELPCODELIFE Srl – Comunicazione non ammissione*” e del comunicato finale, eventualmente assunto da Invitalia, con cui si dichiara chiusa la procedura di sportello per esaurimento dei fondi disponibili per la concessione delle relative agevolazioni;

* **l’accertamento e la dichiarazione** dell’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non ammissione della Società ricorrente all’agevolazione di cui all’art. 5 D.L. 17 marzo 2020 n.18, conv. L. 24 aprile 2020 n.27, a seguito della valutazione svolta da Invitalia sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n.4/2020, in data 23 marzo 2020, del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e della sussistenza dei requisiti e dei presupposti affinché la Ricorrente possa essere considerata quale soggetto ammissibile alla fruizione di dette agevolazioni, con conseguente illegittimità della condotta dell’Amministrazione resistente nella parte in cui ha assunto le determinazioni di cui agli atti gravati.

Helpcodelife lamenta:

- con il primo motivo di ricorso, che il provvedimento di esclusione dalle agevolazioni sarebbe stato assunto in violazione di quanto previsto dall’Ordinanza n.4/2020 cit., nonché dal documento “*Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento*” in ordine alla valutazione del criterio della “credibilità e affidabilità del soggetto proponente” e, comunque, a fronte di un’istruttoria carente e fondata su fatti erronei e/o travisati, oltreché a fonte di una condotta illogica e viziata per disparità di trattamento, laddove ha ritenuto che la

Società ricorrente non fosse annoverabile tra le società “adeguate e credibili” ai fini della concessione delle agevolazioni nonostante la stessa già operasse e svolgesse la propria attività nel medesimo settore e/o comunque nella medesima filiera del programma oggetto di agevolazione;

- con il secondo motivo di ricorso, che Invitalia è incorsa in errore e travisamento dei fatti e difetto di istruttoria laddove la stessa non ha ritenuto idonei gli elementi forniti in sede procedimentale a comprovare la possibilità per la stessa di porre in essere e completare il piano degli investimenti nei tempi massimi previsti dall’Ordinanza n.4/2020.

Il ricorso -originariamente proposto al TAR Lombardia-Milano (RG 1253/2020) a seguito dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. n.6782/2020 in data 3.11.2020 con la quale è stata definita l’istanza di regolamento di competenza formulata da Invitalia- con atto notificato in data 18.11.2020, è stato riassunto innanzi al TAR Lazio-Roma (RG 9554/2020), qualificato come rito accelerato ex art. 119 c.p.a.-

All’udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 4.12.2020 per la discussione dell’istanza cautelare formulata unitamente all’atto di riassunzione, su invito del Presidente del Collegio, a fronte di un’ipotizzata fissazione a breve dell’udienza per la discussione del merito del ricorso al fine di consentirne, avanti la Sezione I *quater*, la trattazione congiunta con altre cause pendenti (sempre al TAR Lazio, ma avanti altra Sezione) sulla medesima procedura, la causa è stata “*cancellata dal ruolo* (delle udienze cautelari- n.d.r.) *su richiesta del difensore di parte ricorrente che dichiara di rinunciare alla misura cautelare*”.

L’udienza per la discussione del merito del ricorso è fissata per il giorno 23.11.2021.

Di seguito si riportano le conclusioni rassegnate da Helpodelife S.r.l. nel ricorso RG. 9554/2020:

“[...] ***Nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati ed impugnati per i motivi in narrativa illustrati, in quanto illegittimi, accertando e dichiarando l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non ammissione all’agevolazione incentivo di cui all’art. 5 D.L. n.18/2020, conv. in L. 24/2020, a seguito dell’istruttoria svolta a seguito dell’Ordinanza n.4/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e della sussistenza dei requisiti e dei presupposti affinché il progetto la Ricorrente possa essere considerata quale soggetto ammissibile all’ottenimento***

della ridetta agevolazione, con conseguente illegittimità della condotta dell'amministrazione resistente nella parte in cui ha assunto le determinazioni di cui agli atti gravati.

Con vittoria, per la ricorrente, di spese e compensi del presente giudizio e rifusione del contributo unificato versato.

Con ogni riserva di legge e di ragione, ivi compresa la facoltà di proporre motivi aggiunti e di presentare azione risarcitoria”.